



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

- NICASTRO GAETANO Presidente
- ROSE FRANCESCO Relatore
- MACALUSO ENRICO Giudice
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4972/04
depositato il 13/10/2004

- avverso la sentenza N. 161/02/2003

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VITERBO

proposto dall'ufficio: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VAL DI PAGLIA SUPERIORE
difeso da:

GIANNINI DOTT. MARCO

VIA XXV APRILE 49 01023 BOLSENA VT

controparte:

MOSCINI GIUSTINO

VIA ANTONIO GRAMSCI 70 01018 VALENTANO VT

difeso da:

ACCIARI AVV. MARIA LUISA

C/O STUDIO CERULLI IRELLI LORIZIO

VIA DORA 1 00198 ROMA RM

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 4972/04

UDIENZA DEL

14/02/2005 ore 09:00

SENTENZA

N°

57/10/05

PRONUNCIATA IL:

14.2.05

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14.4.05

Il Segretario

[Signature]

COPIA USC STUDIO





125200200165626-32 (segue)

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n.125200200165626-32 TASSE CC. GG. BONIFICA

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 4972/04

UDIENZA DEL

14/02/2005 ore 09:00

2

USC STUDIO



Giustino Mosconi presentava ricorso avverso la cartella esattoriale di cui in epigrafe, con la quale il Consorzio di bonifica Val di Paglia richiedeva il contributo di bonifica.

Il ricorrente eccepiva;

1- illegittimità per omessa indicazione del giudice competente, delle modalità e dei termini per il ricorso;

2- nullità della cartella per non avere indicato il terreno al quale si riferiva la richiesta;

3- nel merito affermava che nessun terreno di sua proprietà aveva avuto benefici dalle opere di bonifica, tra l'altro non indicate.

Chiedeva l'annullamento della cartella esattoriale.

Il Consorzio si costituiva in giudizio richiamando la potestà impositiva dei contributi ai sensi dell'art. 59, comma 2, del R.D. n. 215/1933.

Sosteneva che il contributo richiesto si riferiva alla quota consortile per spese generali e che, comunque, anche nelle ipotesi d'opere eseguite nel comprensorio, era irrilevante l'utilità ricavabile dal singolo consorziato per lavori afferenti l'intera comunità.

Chiedeva il rigetto dell'appello.

Anche il Concessionario della riscossione, rilevata la tardività dell'atto di chiamata in causa, osservava che la cartella rispondeva ai requisiti di legge e, comunque, l'impugnazione sanava l'eventuale nullità.

Il ricorrente con successiva memoria chiedeva che fosse ordinato al Consorzio il deposito del piano di riparto, d'accertare i benefici concreti e diretti avuti dal terreno di proprietà, i criteri seguiti per la ripartizione, quantificando, eventualmente, anche il contributo da pagare, disponendo anche una consulenza d'ufficio per la verifica delle opere.

La II Sezione della Commissione Tributaria provinciale di Viterbo, disattese le due prime eccezioni, accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio.

I giudici rilevavano nell'atto impugnato un difetto assoluto di motivazione, non avendo il Consorzio rese note, con la produzione di

apposita documentazione, le ragioni della pretesa contributiva, con riferimento ai benefici ottenuti dal terreno di proprietà, come statuito dalla sentenza n. 8960/96 della Suprema Corte a SS.UU..

Il Consorzio impugna la sentenza con i seguenti motivi:

1-inammissibilità delle controdeduzioni presentate dal ricorrente nel giudizio di primo grado includenti nuovi motivi, non notificate, e prese in considerazione dai primi giudici;

2-il pagamento dei contributi deriva dalla legge ed, alla sentenza citata della Cassazione, se ne possono opporre altre con diversa statuizione.

Allega numerosa documentazione.

Chiede la conferma del proprio operato.

Il ricorrente si richiama a quanto già esposto nel ricorso introduttivo e con appello incidentale richiede il pagamento delle spese di giudizio.

In udienza i difensori ribadiscono le proprie posizioni difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1-Inammissibilità delle deduzioni presentate dal ricorrente senza che i nuovi motivi fossero notificati al Consorzio.

L'eccezione è infondata.

Il ricorrente, nell'ambito dei motivi del ricorso, aveva chiesto alla CTP che il Consorzio fornisse le prove della pretesa contributiva, ordinandogli il deposito del piano di riparto, d'accertare i benefici concreti e diretti avuti dal terreno di proprietà, i criteri seguiti per la ripartizione, quantificando il contributo da pagare, disponendo, eventualmente, anche una consulenza d'ufficio per la verifica delle opere.

Non ci sono state, quindi, nuove eccezioni o richieste in queste controdeduzioni.

2- La sentenza impugnata afferma che la cartella è inficiata da difetto assoluto di motivazione, perchè il Consorzio, gravato dell'onere di provare l'esistenza del suo potere impositivo, avrebbe dovuto allegare, e quindi provare, le condizioni che ne legittimavano l'esercizio, e cioè l'esistenza di benefici presenti e futuri in favore degli immobili di proprietà del ricorrente.

Non avendo allegato tale documentazione l'atto doveva essere annullato.

Questo Collegio ritiene immune da censura la sentenza e, pertanto, l'appello deve essere respinto.

2.1-Il Consorzio ha affermato che i contributi devono essere pagati dai proprietari dei terreni compresi nel comprensorio con una ripartizione "spalmata" delle spese per non gravare eccessivamente sui fondi interessati ai lavori e, perché, comunque, anche gli altri fondi ne ricevono un beneficio indiretto.

Questo Collegio non condivide tale tesi.

2.2-L'art. 858 del c.c. stabilisce che il comprensorio di bonifica è determinato con legge speciale.

Le norme richiamate nel R.D.n.215/1933 sanciscono che "per l'adempimento di propri fini istituzionali i consorzi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate (art. 59, comma 2), i quali hanno natura di onere reale, al pari di quelli di cui al predetto art. 10"; che "deve procedersi alla delimitazione del perimetro di contribuenza"; che "i proprietari degli immobili siti nel comprensorio sono tenuti alla contribuzione delle opere di competenza che non siano a totale carico dello Stato"; che "la ripartizione della quota di spesa, tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti.

2.3-Le SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n.8960/96 risolvendo il contrasto giurisprudenziale originato dalla sentenza n.7511/1993, interpretando le norme sopra richiamate, ha statuito che "l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di questo ultimo, postulano, ai sensi degli articoli 860 cod. civ. e 10 R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere; detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo, mentre è ininfluente la destinazione agricola o extra agricola del bene".



STUDIO

Tale indirizzo è stato confermato dalla recente sentenza n. 19509 del 29/9/2004, pienamente condivisa da questo Collegio.

UZIONALE
DEL
LAZZI

2.4-L'interpretazione delle norme è lineare e risponde anche ad esigenze più generali, che hanno visto anche deformazioni applicative del potere impositivo dei Consorzi di bonifica.

3-Il ricorrente aveva chiesto che fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica delle opere effettuate.

I giudici del gravame hanno respinto tale richiesta di ammissione del c.t.u., non avendo l'altra parte depositato la documentazione posta a base dell'addebito contributivo.

3.1- Il Consorzio ha allegato con l'appello la carta topografica della zona interessata al comprensorio, la relazione tecnica dell'attività di bonifica svolta dall'anno 1998 al 2004, lo statuto consortile e la revisione del piano di classifica secondo le direttive della L.R. n.53/88.

3.2-Dalla lettura e dall'interpretazione degli atti si viene a sapere che il terreno è nel Comune di Valentano; non si ha notizia quale sia la particella interessata (il ricorrente scrive di "terreni di proprietà"), alla data dell'imposizione potrebbe essere stata anche trasferita la proprietà del terreno; dalla relazione tecnica si ha notizia che, nell'anno d'imposizione, sono stati ripuliti e sagomati dei fossi per un certo numero di metri lineari; non si conosce né la spesa complessiva, né la spesa per fosso, né la spesa per il terreno del ricorrente; non si conosce, evidentemente, il "vantaggio diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica" ricevuto dal ricorrente.

3.3-L'art.48 dello Statuto consortile, infine, confermando l'indirizzo giurisprudenziale citato prescrive che i contributi "sono ripartiti in ragione dei benefici effettivamente conseguiti sulla base di appositi piani di classifica".

4-In conclusione si rigetta l'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale condanna il Consorzio al rimborso delle spese del giudizio di primo grado che liquida in € 100,00 e di quelle del giudizio d'appello in €100,00.

P.Q.M.

Rigetta l'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale condanna il Consorzio al rimborso delle spese del giudizio di primo grado che liquida in € 100,00 e di quelle del giudizio d'appello in €100,00.

Roma 14/2/2005

Il relatore

F. Longo

Il Presidente

[Signature]
[Signature]

TRIBUNALE DI LAZIO